

**QUADERNI  
DEL DIRITTO**



# **Riforma Forense**

**Come cambia la professione di avvocato  
(Legge 31 dicembre 2012, n. 247)**

**di Morena Ragone e Fabrizio Sigillò**



**ALTALEX  
EDITORE**



A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

© Copyright 2013 - Altalex Consulting S.r.l.

Via Aldo Rossi n. 41 - 51016 MONTECATINI TERME (PT)

Tel. 0572. 772116 - Fax 0572. 549922

[www.altalexeditore.it](http://www.altalexeditore.it) - [editoria@altalex.com](mailto:editoria@altalex.com)

## INDICE GENERALE

---

1. Introduzione.....	»	5
2. Il contenuto della legge, in sintesi. ....	»	7
3. Titolo I - Disposizioni generali .....	»	8
4. Titolo II - Albi, elenchi, registri .....	»	22
5. Titolo III - Organi e funzioni degli ordini forensi.....	»	27
6. Titolo IV - Accesso alla professione forense.....	»	31
7. Titolo V - Il procedimento disciplinare .....	»	37
8. Titolo VI - Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali .....	»	42
9. Le questioni irrisolte.. .....	»	43
APPENDICE NORMATIVA. ....	»	44



## 1. Introduzione

Quasi ottant'anni.

Tanto c'è voluto perché la nuova legge professionale forense giungesse ad approvazione definitiva, all'esito di un lungo e complesso iter che ha visto più di un Governo, e più di un testo, passare sotto la lente di interpreti ed operatori.

Che i tempi fossero ormai maturi per la sua adozione è divenuto improvvisamente chiaro nelle ultime settimane precedenti la sua approvazione: l'ha suggerito, da una parte, la comunicazione ufficiale del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa, giunta il 17 ottobre 2012, sui contenuti di un disegno di legge - all'epoca ancora fermo alla fase dell'ultimo passaggio parlamentare - che aveva indotto a ritenere pressoché definitivo il testo commentato; la successiva pubblicazione di un vademecum sui contenuti della riforma da parte di una nota rivista giuridica, aveva contribuito ad avvalorare ulteriormente tale considerazione, lasciando però inalterata la consueta preferenza di chi scrive di procedere all'esame della versione definitiva.

Definitiva consacrazione del carattere privilegiato del disegno di legge è, però, pervenuta all'indomani delle dimissioni annunciate dal Presidente del Consiglio *pro tempore*, allorquando cioè, nell'individuazione delle leggi da approvare entro la chiusura della legislatura, la riforma professionale forense si è vista assegnare una insperata *pole position* che ha agevolato la liquidazione del testo già approvato dalla Camera e poi sostenuta dal maggioritario - e quindi non unanime - beneplacito del Congresso Nazionale conclusosi appena qualche settimana prima a Bari. Due le immediate sensazioni che emergono dalla lettura del testo approvato.

In primo luogo, il suo carattere di novità, indubbiamente riconducibile tanto alla prolungata e pluriennale permanenza dei lavori preparatori nelle segrete delle commissioni parlamentari, quanto all'indiscutibile "anzianità di servizio" della normativa vigente - che, già solo perché risalente al 1933 ed elaborata in un contesto politico, giuridico e professionale totalmente differente dall'attuale, risultava datata e necessitante di aggiornamento.

È, in secondo luogo, altrettanto immediatamente percepibile l'intento di conseguire una radicale separazione della professione forense dalle altre professioni ordinistiche, che rimarranno quindi soggette - salvo ulteriori e successive riforme - alle recenti norme sulle liberalizzazioni sancite dal D.P.R. 137/2012.

Il presente commento non costituisce una lettura analitica di ogni singola disposizione del provvedimento, ma si prefigge di offrire una visione d'insieme della Legge, orientata alla disamina delle sue norme più rilevanti, foriere di ulteriori spunti di riflessione per il Lettore.

## 2. Il contenuto della legge, in sintesi.

Il testo della **“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”** si compone di 67 articoli, ripartiti in sei titoli: il primo concerne le **“Disposizioni generali”**- artt. 1-14; il secondo riguarda **“Albi, elenchi e registri”** - artt. 15-23; il terzo è incentrato su **“Organi e funzioni degli ordini forensi”** - artt. 24-39 - ed è diviso in quattro capi: **Ordine Forense** (art. 24); **Ordine circondariale** (artt. 25-33); **Consiglio Nazionale Forense** (artt. 34-38); **Congresso Nazionale Forense** (art. 39); il quarto, su **“Accesso alla professione forense”** - artt. 40-49 - comprende un capo I (artt. 40-45) sulla disciplina del **“Tirocinio Professionale”**, ed un capo II (artt. 46-49) su **“Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato”**; il quinto - artt. 50-63 riguarda **“Il procedimento disciplinare”**, suddiviso in capo I (artt. 50-58) con le **“Norme generali”** relative, e capo II (artt. 59-63) sul **“Procedimento”**. La legge si completa con il titolo sesto intitolato **“Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali”** - artt. 64-67 - che chiude il testo.

Come telegraficamente accennato, la genesi del disegno di legge, nella sua forma attuale, è stata complessa e laboriosa: il 23 novembre 2010, il Senato ha approvato l’atto S.601, nel testo unificato con i precedenti S.771, S.1171 e S. 1198; il 31 ottobre di quest’anno, la Camera ha poi approvato il testo con le modificazioni trasposte nell’atto C.3900-bis, rimettendo all’esame del Senato, dopo lo stralcio dell’art. 46, relativo alle sessioni per l’esame di abilitazione alla professione forense; infine, acquisito il parere della Commissione competente ed il successivo ed ulteriore stralcio di tutti i 160 emendamenti proposti inizialmente - che avrebbero potuto pregiudicare la sua discussione e votazione in tempi brevi - è finalmente intervenuta la definitiva approvazione, trasfusa nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2013, n. 15.

Per maggiore chiarezza espositiva, ed al fine di consentirne una facile lettura ed una migliore consultazione, al testo del commento è stata affiancata una colonna riportante l'articolo ed il comma in esame.

Il contenuto integrale della riforma può essere consultata sul sito Altalex o in appendice, unitamente alle disposizioni della precedente legge professionale Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ed agli estratti dell'ulteriore normativa di riferimento.

### 3. Titolo I - Disposizioni generali

Preliminare al dettagliato approfondimento della legge, si rivela una considerazione sul suo complessivo contenuto, apparentemente aderente a quel particolare contesto normativo da tempo caratterizzato da una generalizzata dose di *“improvvisazione giuridica”* oltre che dalla specifica attenzione, quasi morbosa (oltre che preoccupante) alle sorti della professione forense, apparente causa di molti dei *“mali”* che affliggono la giustizia italiana e fors'anche per questo privata di una delle sue più tradizionali componenti: la rilevanza Costituzionale e la sua funzione sociale. Il principio, inserito nell'originario *incipit* del Disegno di legge (**sub b del comma 2 dell'art. 1**) e proposto nella prima versione licenziata dal Senato, è stato infatti emendato in corso di trattazione, e sostituito con più tradizionali petizioni di principio - tanto scontate quanto difficilmente credibili - quali - ad esempio, *“l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale”* o l'agevolazione all'*“ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito”* professionale, come previsto, rispettivamente, dalle lettere **c) e d) del comma 2 dell'art. 1**. Trattasi di espressioni troppo spesso prive di precisi criteri di riferimento e sovente ripartite, senza alcuna organicità, nelle più recenti e variegata disposizioni legislative, talora preordinate a soddisfare le esigenze lavorative dei giovani avvocati, talaltra mirate ad assicurare la trasparenza nei rapporti col cliente, o, ancora, presentate come portatrici di quelle indicazioni di derivazione europeistiche finalizzate ad uniformare il nostro Paese ai principi di liberalizzazione di tutte le libere professioni, compresa quella forense.

Il suddetto contesto si completa con l'impressione - tutt'altro che apparente e più volte manifestata anche in occasione del recente Congresso nazionale di Bari - che sia ben ridotto l'effettivo apporto della classe forense al processo di aggiornamento della sua propria legge, di fatto affidata a deleghe molto ampie ed

**art. 1,  
comma 2**

**art. 1,  
comma 2  
sub c)  
sub d)**

<p>idonee a ricondurre al prevalente intervento governativo l'integrazione di parti rilevanti della legge in esame.</p> <p>Questo il senso desumibile dal <b>terzo dei commi dell'articolo introduttivo</b>, nella parte in cui anticipa il conferimento al Governo di quella miriade di deleghe e decreti ministeriali di cui la nuova legge è in effetti infarcita (<i>"All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore"</i>), ed in cui sembrano avere un ruolo consultivo - quand'anche obbligatorio - il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa forense (limitatamente alle materie di sua competenza), nonché le associazioni forensi con anzianità ultra quinquennale - quindi, una composizione non definitiva ma dinamica, perchè comprensiva tanto dei sodalizi già titolari della chiesta anzianità, quanto di quelli che dovessero acquisirla nel periodo intercorrente nei due anni preventivati per l'elaborazione dei regolamenti ministeriali.</p>	<p><b>art. 1, comma 3</b></p>
<p>Pressochè secondaria, invece, la posizione delle Commissioni parlamentari, il cui intervento non è vincolante se non tempestivamente esperito.</p> <p>La formula adottata dal <b>comma 5</b> dell'articolo in esame (<i>"Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"</i>) sottolinea che tutta l'attività inerente la riforma viene effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa, ormai noto perchè posto alla base di pressochè tutti i più recenti interventi normativi, e di cui si evidenzieranno i riflessi nel prosieguo della trattazione.</p>	<p><b>art. 1, comma 5</b></p>
<p>Si collocano in questo ambito, a mero titolo esemplificativo, la gestione del neo costituito collegio di disciplina od anche dello "sportello del cittadino", entrambi rientranti nella contabilità del Consiglio dell'Ordine e sol per questo ipoteticamente idonei a comportare un aumento del contributo annuale a carico degli iscritti.</p>	<p><b>art. 1,</b></p>
<p>Il <b>comma 6</b> precisa, infine, la durata della (ampia) delega, temporalmente estesa al</p>	<p><b>comma 6</b></p>

quadriennio preventivato per le eventuali modifiche del testo (*“entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive”*).

Ha ingenerato particolare attenzione dei commentatori la parte dell’art. 2 relativa alla competenza in materia di **assistenza e consulenza stragiudiziale**, modificata rispetto alla versione precedentemente licenziata dalla Camera, che prevedeva una riserva totale ed assoluta della consulenza stragiudiziale a favore dei professionisti iscritti all'albo (*“l’attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati”*).

La stesura definitiva, di cui al **comma 6 dell’articolo 2**, sancisce ora la **riserva di competenza in materia di assistenza e consulenza stragiudiziale**, stabilendo specificatamente che *“l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale ove connessa all’attività giurisdizionale è di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati”*.

La modifica, quand’anche apparentemente idonea ad alleggerire la portata *“protezionistica”* reiteratamente contestata all’avvocatura, lascia aperti i varchi a potenziali conflitti, neanche tanto ipotetici, sia con i tradizionali orientamenti sul punto assunti dell’Antitrust, sia pure con quelle disposizioni di provenienza comunitaria (si pensi alla Direttiva c.d. “servizi” 123/2006/CE), entrambi idonei a fornire comodo e solido appiglio a quegli operatori commerciali che dovessero sentirsi in qualche modo pregiudicati dalle limitazioni apportate all’espletamento delle loro attività in sede stragiudiziale, e quindi legittimate a formalizzare eventuali opposizioni al contenuto della legge.

Si osserva, d’altro canto, come la norma, pur introducendo un vincolo apparentemente nuovo, in realtà affida all’avvocatura quel che all’avvocatura già appartiene, e cioè assistenza, rappresentanza e difesa in sede giurisdizionale e nei procedimenti arbitrali rituali - come precisato dal **comma 5** dello stesso articolo, il

**art. 2,  
comma 6**

**art. 2,  
comma 5**

quale ribadisce che *“sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”* - e lascia, invece, maggiore libertà per quell’assistenza stragiudiziale (non connessa all’attività giurisdizionale) che venga eventualmente svolta, anche da parte dei non iscritti all'albo, senza timore alcuno di sanzione diversa da quella eventualmente ricadente nell’abusivo esercizio della professione, previsto dall'articolo 348 c.p., (*“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516”*).

Il comma 6 è completato dalla previsione della **possibilità di svolgere professionalmente l’attività di consulenza stragiudiziale, qualora sia a favore di unico datore di lavoro, e sotto forma di prestazione di lavoro subordinato** (*“È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata”*).

Anche in tal caso, la portata della norma non è particolarmente innovativa, soprattutto qualora ci si riferisca all’attività già oggi espletata in quei contesti societari in cui i dipendenti-avvocati (c.d. giuristi d’impresa) - non iscritti all’albo proprio a causa dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente - prestano in ogni caso la loro consulenza in sede stragiudiziale.

Eliminata, invece, la specifica disposizione - in precedenza prevista nell’originario testo - che consentiva anche a professori universitari di ruolo e ricercatori confermati in materie giuridiche, lo svolgimento di attività di consulenza stragiudiziale.

L’**articolo 3**, su **“Doveri e deontologia”**, nel ribadire la portata vincolante del codice deontologico sancita nel precedente comma 4 dell’articolo 2 (*“L’avvocato,*

**art. 3**

<p><i>nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche"),</i> affida allo stesso codice le modalità di esercizio della professione, ridimensionando la portata della <b>tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante</b> e sostituendo la <i>"stretta osservanza"</i> - preventivata nel testo originario - con la condizionata operatività riassunta nell'espressione <i>"per quanto possibile"</i> e che si rinviene al <b>comma 3</b> (<i>"tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile"</i>) ferma restando l'obbligatorietà della <i>"indicazione della sanzione applicabile"</i>.</p>	<p><b>art. 3, comma 3</b></p>
<p>Alla delicata regolamentazione dell'<b>esercizio della professione forense in forma non autonoma ma congiunta</b> sono dedicati gli <b>artt. 4 e 5</b> della Legge. Dall'originaria intestazione della prima delle due norme (<i>"Associazione e società tra avvocati e multidisciplinari"</i>) è stato espunto il riferimento alle <i>"società"</i> e viene quindi consolidata, nell'articolo 4, la sola eventualità che <b>la professione forense possa essere esercitata anche <i>"...con la partecipazione ad associazioni tra avvocati..."</i></b> (comma 1) od, eventualmente, con <b>carattere multidisciplinare mediante partecipazione di altri professionisti appartenenti, però, rigorosamente alle <i>"...categorie individuate con regolamento del Ministero della giustizia"</i></b> (comma 2).</p>	<p><b>artt. 4 e 5</b></p> <p><b>art. 4, comma 1</b></p> <p><b>art. 4, comma 2</b></p>
<p>La pubblicità del sodalizio associativo viene affidata alla sua iscrizione in un <i>"...elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine..."</i> (<b>art. 4 comma 3</b>) ed alla successiva <b>annotazione nell'albo</b>, apposta a margine dell'indicazione del singolo avvocato che ne fa parte (<b>art. 15 comma 1 sub lettera a</b>).</p>	<p><b>art. 4, comma 3</b></p>
<p>La <b>partecipazione all'associazione</b> od alla <b>società di professionisti</b>, ingenera una differente regolamentazione sul piano disciplinare preventivata al successivo art. 5.</p>	
<p>Nel primo caso, <b>l'esclusione dell'associato è infatti ricondotta alla sua cancellazione o sospensione - divenuta definitiva - dall'albo per un periodo non</b></p>	

<p><b>inferiore ad un anno (art. 4 comma 9).</b></p>	<p><b>art. 4, comma 9</b></p>
<p>Più rigorosi invece, i principi e i criteri a cui dovrebbe ispirarsi l'emanando decreto che regolamenterà le <b>società tra professionisti</b>, dacché <b>l'esclusione del socio è conseguente tout court alla sospensione</b> - si presume definitiva, benché non specificato - <b>alla cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto (art. 5 comma 2 sub lettera i)</b> ascrivendo, in tal modo, un effetto rilevante ad un evento talvolta temporalmente circoscritto quale la sospensione disciplinare (determinata - nel minimo - in 2 mesi), ma anche alla sospensione o cancellazione non discendente da sanzione disciplinare, in quanto volontariamente richiesta dall'iscritto a norma del successivo art. 17, comma 9.</p>	<p><b>art. 5, comma 2 sub i)</b></p>
<p>Per l'una e per l'altra delle attività è, comunque, <b>escluso l'assoggettamento alle procedure fallimentari e concorsuali</b>, con eccezione delle disposizioni relative alla composizione della crisi da sovraindebitamento, operative, però, per le sole società di professionisti (<i>"l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa"</i> e <i>"la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento"</i>).</p>	<p><b>art. 5, comma 2 sub m)</b></p>
<p>Di notevole interesse, anche il rinvio contenuto alla <b>lettera n)</b>, che fa salva, per quanto applicabile, la previgente disciplina relativa alle società tra avvocati (<i>"alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96"</i>).</p>	<p><b>art. 5, comma 2 sub n)</b></p>
<p>L'anticipata citazione di alcune disposizioni della Legge dedicata alla regolamentazione delle <b>società di professionisti</b> serve ad introdurre la più analitica disamina dell'<b>art. 5</b> che, di fatto, regola ben poco, demandando al successivo decreto Ministeriale la relativa disciplina di dettaglio.</p>	<p><b>art. 5</b></p>
<p>In considerazione dell'attenzione tradizionalmente riservata all'argomento, non tanto e solo dai professionisti quanto da coloro che, a vario titolo, si sono dimostrati cointeressati e attenti alla sorte delle società professionali (si citano, a</p>	

<p>mero titolo esemplificativo, Antitrust, ABI, Confindustria), può dirsi che la disciplina predisposta dalla Legge si risolva in un complesso alterno di concessioni e restrizioni, apparentemente soddisfattive delle aspirazioni di entrambe le categorie su menzionate.</p>	
<p>Perentorio è, in tal senso, il percorso delineato per la sua dettagliata normazione, rimessa ad un decreto legislativo, da concordare obbligatoriamente con il Consiglio Nazionale Forense, ma non vincolato alle osservazioni delle commissioni parlamentari interessate, a cui viene affidato un termine inderogabile per l'espressione di un eventuale parere, comunque insuscettibile di impedire l'operatività del decreto (<b>art. 5 comma 1</b>).</p>	<p><b>art. 5, comma 1</b></p>
<p>In fervente attesa di conoscere i contenuti specifici che verranno trasfusi nell'estesa delega di cui al <b>comma 2 dell'art. 5</b>, meritano, al momento, rapide menzioni l'indicazione delle tipologie di società costituibili (<i>“prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a <u>società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo</u>”</i>) e la loro inclusione in una apposita sezione dell'albo, tenuto dal Consiglio dell'Ordine da individuarsi con riferimento alla sede legale della costituita società.</p>	<p><b>art. 5, comma 2</b></p>
<p>Appartengono, invece, alle già richiamate petizioni di principio le disposizioni sul <b>segreto professionale</b>, predisposte dall'<b>articolo 6</b>, che sanciscono la rilevanza disciplinare dell'omesso controllo, da parte dell'avvocato, sul comportamento dei collaboratori e dei dipendenti, suscettibile di ingenerare lo scioglimento del rapporto di collaborazione, per i primi, e la risoluzione del rapporto di lavoro, per i secondi.</p>	<p><b>art. 6</b></p>
<p>Non trascurabile l'inciso di cui al primo comma dell'<b>art. 7</b>, che impone all'iscritto, pur in assenza di una specifica sanzione, l'indicazione dei rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rinviando al disposto di cui all'art. 18</p>	<p><b>art. 7</b></p>

dell'ordinamento giudiziario; l'ipotesi non deve ritenersi affatto peregrina se calata in quei contesti cittadini circoscritti, in cui i legami familiari costituiscono la norma, imponendo quindi rigorosa osservanza all'obbligo di cui sopra.

Scorrendo gli articoli di legge del capo in esame si rinviene, tra le novità (non particolarmente significative) quella di cui all'**art. 8**, che sostituisce alla sacrale cerimonia del giuramento del neo avvocato, da prestarsi oggi davanti all'Autorità Giudiziaria costituita in pubblica udienza, la ben più familiare assunzione dell'impegno professionale da svolgersi **davanti al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta**.

**art. 8**

Sorte analoga alla regolamentazione delle società tra professionisti riceve la materia delle "**specializzazioni**", anch'essa affidata, dall'**articolo 9**, alle specifiche previste da un futuro regolamento, adottato dal Ministero della Giustizia previo parere del Consiglio Nazionale Forense.

**art. 9**

La specializzazione, in ogni caso, sarà ancorata a **percorsi formativi** almeno biennali presso le facoltà di giurisprudenza o a **comprovata esperienza** nel settore di specializzazione. Tale ultima ipotesi è riservata ad avvocati con **almeno otto anni di anzianità**, di cui cinque dimostrabili come richiede la norma, "lasciando all'operatore qualche legittimo dubbio sulla prova da fornire" - spesi in prevalenza nel settore di "specializzazione" (*"Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni"*). In entrambi i casi, permane la supervisione del Consiglio Nazionale Forense, unico soggetto abilitato tanto all'attribuzione del titolo di specialista, quanto alla sua eventuale revoca, che pare presumibile venga affidata



ostacolo alla effettiva liberalizzazione della professione (vedasi, in tal senso, il parere AS974 del 9 agosto 2012).

La lettura dell'ultimo comma dell'art. 10 rivela, poi, una ulteriore differenza rispetto all'ampliamento in precedenza introdotto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del D.P.R. 137/2012, nella parte in cui - sempre sotto la spinta della richiamata Authority - aveva associato alla rilevanza disciplinare conseguente alla violazione di alcune delle disposizioni in materia di pubblicità informativa, anche gli effetti discendenti dalle disposizioni del c.d. "Codice del consumo".

Entrambe le disposizioni richiamate sembrerebbero attestare l'intento di discostarsi dalle sollecitazioni fino ad oggi pervenute dall'Authority e di differenziare la professione forense dalle altre regolamentate, invece assoggettate alla già citata normativa del D.P.R. 137/2012.

Definitivamente consacrato l'**obbligo di aggiornamento professionale (art. 11)**, ormai da tempo realizzato mediante quel sistema troppo spesso assimilabile ad una specie di "raccolta punti" commerciale e che la nuova legislazione dichiara di voler superare, ridisegnando, nel contempo, il novero dei professionisti esentati da detto obbligo.

Per l'avvocato non è più necessario, ad esempio, attendere il 40esimo anno di iscrizione all'albo, essendo sufficiente il compimento del 25esimo anno da quella data, ingenerando qualche dubbio sulla eccessiva generalizzazione dell'automatica esenzione, apparentemente privata anche della preventiva valutazione del Consiglio sull'istanza, al momento prescritta dall'articolo 5 del regolamento sulla formazione professionale obbligatoria. In mancanza della chiesta anzianità ultraventennale, l'avvocato potrà attendere il compimento del 60esimo anno di età anagrafica.

Più contenuta l'indicazione degli "avvocati" esercenti attività non continuativa perchè connessa a quella politica e determinante l'esenzione per i **componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento europeo**.

Tutto da scoprire, infine, in quanto demandato al Consiglio Nazionale Forense, il

art. 11

<p>sistema da adottare per il <b>superamento dell'attuale sistema di formazione continua fondato sui crediti formativi</b>, che il <b>comma 3</b> introduce precisando che <i>“Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi”</i>.</p>	<p><b>art. 11, comma 3</b></p>
<p>La legge prosegue con la sezione contenuta al <b>comma 1 dell’art. 12</b>, che ha ingenerato numerosi malumori durante i lavori del Congresso Forense di Bari.</p>	<p><b>art. 12, comma 1</b></p>
<p>La norma è rubricata <i>“Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni”</i> e si associa, per analogia, al recente - ed ancora non completamente perfezionato - obbligo di assicurazione professionale per l’esercente l’attività forense, imponendo all’avvocato ulteriori ed altrettanto obbligatorie polizze per eventuali <i>“infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori”</i>.</p>	<p><b>art. 12, comma 2</b></p>
<p>In attesa che vengano definite e pubblicizzate specifiche convenzioni tra le rappresentanze istituzionali e le imprese di assicurazione, e non rinvenendosi fattispecie contrattuali simili alle c.d. <i>“kasko”</i> già applicate alla r.c. da circolazione stradale, pare che il sistema - così come al momento strutturato - ingeneri l’obbligatoria adozione di tre distinte polizze assicurative (professionale, infortuni personale e danni a terzi) da stipularsi subito dopo l’entrata in vigore della legge.</p>	
<p>Tra le coperture assicurate anche quella relativa alla custodia dei documenti che, per motivi differenti, impone ancora oggi altra e ben più rigorosa tutela correlata agli effetti sanzionatori previsti dagli artt. 15 del d.lgs. 196/2003 che, per il caso di trattamento di dati personali - e quindi, inevitabilmente, di quelli contenuti in documenti in possesso dell’avvocato - espongono il professionista alla responsabilità per danni di cui all’art. 2050 cod. civ.</p>	
<p>Le polizze devono essere <b>comunicate al Consiglio dell’Ordine</b> pena sanzione disciplinare in caso di omissione.</p>	

<p>Nel testo finale dell'<b>articolo 13</b> scompare la definizione di <i>"tariffe professionali"</i>, in favore dell'ormai familiare <b>"compenso"</b>, associato al <b>"conferimento dell'incarico"</b> e contenente una tranquillizzante statuizione di principio, invero esposta in termini di mera eventualità: <i>"l'avvocato può esercitare l'incarico anche a proprio favore....che può essere svolto a titolo gratuito"</i>.</p>	<p><b>art. 13,</b> <b>comma 1</b></p>
<p>Il prosieguo dell'articolo in esame interviene poi nella determinazione dei compensi dei professionisti, frutto di elaborazioni dottrinarie nel corso degli ultimi sei mesi, oggi integrate dalle prime pronunce giurisprudenziali di merito e legittimità e dalle assicurazioni ministeriali sulla revisione degli angusti "parametri".</p>	<p><b>art. 13,</b> <b>comma 3</b> <b>art. 13,</b> <b>comma 4</b></p>
<p>Più ampio il panorama delle forme di pattuizione dei compensi, comprensive di quello <b>a tempo, forfettario o con convenzione</b>, e definitiva, nel contempo, la conclusione della breve vita del <b>patto di quota lite</b> (tradizionalmente avversato dalla regolamentazione forense) introdotto, in nome della pluricitata liberalizzazione della professione e del vantaggio che ne sarebbe derivato al cittadino, dal decreto-legge 17 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (il c.d. decreto Bersani).</p>	<p><b>art. 13,</b> <b>comma 2</b></p>
<p>Vengono, altresì, regolamentati gli <b>obblighi dell'avvocato nei confronti del cliente</b>, fissando <i>"di regola"</i> per iscritto la pattuizione della determinazione del compenso, <b>l'obbligo di informativa sulle caratteristiche della prestazione, e del preventivo di spesa, da rendersi in forma scritta se richiesto dal cliente</b>, ed escludendosi il deleterio risvolto disciplinare ricondotto alla relativa omissione, che pare comunque associabile al più generale profilo di correttezza nel rapporto tra avvocato e cliente, suscettibile di valutazione sul piano deontologico.</p>	<p><b>art. 13,</b> <b>comma 5</b></p>
<p>Finalmente univoco il riferimento alla <b>determinazione dei compensi del professionista</b> che risolve così una serie di problematiche seguite all'abolizione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9 del decreto-legge 1/2012, e viene ora riferita, dal <b>comma 6 dell'articolo 13</b>, ai parametri altrimenti utilizzati solo in sede processuale e che possono oggi essere applicati in mancanza di consensuale</p>	<p><b>art. 13,</b> <b>comma 6</b></p>

quantificazione con il cliente (*“i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNE, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”*).

Occorre precisare, ad ogni modo, come la consistente riduzione degli importi determinati nei richiamati “parametri” - rispetto alle pregresse tariffe - dovrebbe/potrebbe opportunamente orientare l’avvocato alla pattuizione scritta del compenso, stante, le nuove molteplici forme di determinazione dello stesso indicate al comma 2 della disposizione in esame.

Il **comma 9** prevede due soluzioni nel caso di **eventuale conflitto tra avvocato e cliente sui compensi**:

**art. 13,  
comma 9**

1. richiesta al Consiglio dell’Ordine finalizzata ad esperire il **tentativo di conciliazione**;
2. in caso di mancato accordo, istanza preordinata a conseguire **parere di congruità sui compensi** richiesti.

Nulla dice la legge sulle modalità esecutive del tentativo di conciliazione, che deve comunque ritenersi spiegato *pro bono pacis* dal Consiglio nell’esercizio della sua tradizionale funzione di mediazione tra il cliente e l’iscritto e quindi esentato da qualsivoglia onere a carico del richiedente, a differenza del successivo parere, assoggettato invece al contributo dovuto dall’istante in favore del Consiglio.

L’innovazione introdotta dalla Legge si ravvisa nella natura del parere richiesto al Consiglio dell’Ordine, non più espressamente finalizzato alla liquidazione delle competenze professionali, quanto alla valutazione di congruità della richiesta del professionista ai compensi di legge.

Il sistema potrebbe rilevare in quei Consigli dell’Ordine che dovessero avere privilegiato, nel corso degli anni, la procedura (pressoché automatizzata) di mera

liquidazione degli onorari, da quantificarsi prendendo a parametro anch'esso (pressoché automatizzato) il valore medio tra quelli minimi e massimi indicati nelle tariffe forensi (e personalizzandolo solo in casi di particolare complessità o rilevanza dell'opera).

La valenza di questa nuova procedura e la reviviscenza dell'altrimenti scomparso intervento del Consiglio dell'ordine, vengono in ogni caso mitigati dai più recenti orientamenti di legittimità, che sembrano ridimensionare sensibilmente la rilevanza del parere in quei casi (opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente richiesto dall'avvocato) in cui la veste di attore dell'opposto rende non vincolante la portata del parere reso dal Consiglio, imponendo un nuovo onere probatorio all'avvocato (cfr. Cass. civ. sez. II 17/5/2012 n. 7764) con l'effetto di riattivare l'obbligo del Giudicante di determinare i compensi secondo la vincolante previsione dei parametri ministeriali applicabili in sede giudiziale.

Rivive, infine, la determinazione delle spese forfettarie, consistenti in *“una somma ...la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”* (**art. 13 comma 10**).

Il carattere di questa pubblicazione - elaborato in tempo pressoché reale alla discussione della legge e completato successivamente alla sua approvazione - impone una telegrafica annotazione sulle notizie diffuse recentemente dal Ministro p.t. in ordine all'opportunità di revisionare i richiamati “parametri” sui compensi, rideterminandone gli importi e predeterminando la percentuale dovuta a titolo di spese forfettarie in una misura compresa tra il 10 ed il 12%.

**art. 13,  
comma 10**

#### 4. Titolo II - Albi, elenchi, registri

<p>Nell'introdurre il titolo II, non può omettersi di evidenziare la consistente e variegata composizione di albi ed elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine e che prevedono, numerati dalle lettere da a) ad n) dell'<b>art. 15</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'albo ordinario <u>avvocati</u> (con eventuale menzione dello svolgimento in forma associativa);</li> <li>2. l'elenco degli <u>avvocati speciali</u> (enti pubblici);</li> <li>3. l'elenco degli <u>avvocati specialisti</u>;</li> <li>4. l'elenco dei <u>docenti e ricercatori universitari</u>;</li> <li>5. l'elenco degli avvocati <u>sospesi</u> (per qualsiasi causa) dall'esercizio della professione;</li> <li>6. l'elenco degli avvocati <u>cancellati</u> per mancato esercizio continuativo della professione;</li> <li>7. l'elenco degli avvocati <u>radiati</u> (con sentenza passata in giudicato);</li> <li>8. il <u>registro praticanti</u>;</li> <li>9. il <u>registro praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo</u>;</li> <li>10. l'albo degli <u>avvocati stabiliti</u>;</li> <li>11. l'elenco delle <u>società ed associazioni professionali</u>.</li> </ol>	<p><b>art. 15</b></p>
<p>Il carattere pubblicistico di albi e registri, di cui si impone la <b>disponibilità</b> e <b>l'inserimento sul sito internet dell'Ordine</b> (cfr. <b>comma 3, articolo 15</b>), impone una breve considerazione sull'estensione dei dati raccolti e di cui si chiede la diffusione, che comprende anche la <b>menzione delle vicende disciplinari dell'iscritto</b> relative a sospensione o radiazione adottate con provvedimento definitivo.</p> <p>Il sistema previgente imponeva, in queste ipotesi, unicamente la comunicazione ai Consigli dell'Ordine della Repubblica ed all'autorità giudiziaria del distretto dell'intervenuta radiazione assunta in sede disciplinare, da eseguirsi secondo i dettami dell'art. 46 R.D. 1578/33.</p> <p>La nuova legge, come detto, vi aggiunge anche l'ipotesi della cancellazione disciplinare, da apporre a margine dell'albo e sollecita una considerazione sulla natura</p>	<p><b>art. 15,</b> <b>comma 3</b></p>

di questi dati.	
<p>Benché cancellazione, sospensione e radiazione non risultino infatti comprese tra le tipologie di dati personali/sensibili indicate dal d.lgs. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”), non può negarsi la sussistenza di una sorta di analogia tra dati giudiziari e sanzioni disciplinari e gli effetti conseguenti dalla loro pubblicazione, che le nuove disposizioni sembrano ricondurre al privilegio dell’interesse sociale alla conoscenza della notizia. Il dato risulta ancora più accentuato dall’obbligo di <b>annotazione del provvedimento sanzionatorio (art. 15 comma 1 sub e) sull'albo o registro</b> dall’estensione della relativa informazione, da inoltrarsi ai <b>capi degli uffici giudiziari nonché ai presidenti del (solo) distretto</b> - senza indicazione degli Ordini forensi nazionali - e da completarsi con <b>l'affissione presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per l'esecuzione (art. 62 comma 6)</b>, nonché la <b>comunicazione a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'Ordine stesso</b> (art. 62 comma 5), elaborando una moderna “gogna” che, come detto, trova fondamento sull’esasperata rilevanza di un interesse pubblico sullo stato professionale dell’iscritto, forse necessitante - ancor prima della discussione parlamentare - del preventivo parere dell’Ufficio del Garante per la sicurezza dei dati personali.</p>	<p><b>art. 15, comma 1 sub e)</b></p> <p><b>art. 62, comma 6</b></p> <p><b>art. 62, comma 5</b></p>
<p>Le modalità di redazione, pubblicazione e trasmissione di questi dati rientrano tra i compiti affidati al Consiglio Nazionale Forense <b>ai sensi dell'art.15 comma 6.</b></p>	<p><b>art. 15, comma 6</b></p>
<p>Altro intervento governativo preventivato è quello che interessa la materia della <b>difesa d’ufficio</b>, che l’<b>art. 16</b> demanda ad un decreto legislativo, indicandone i <i>“principi e criteri direttivi: a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d’ufficio; b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili”</i> ed assoggettandolo al parere vincolante delle commissioni parlamentari.</p>	<p><b>art. 16</b></p>
<p><b>L’articolo 17</b> interviene sulle modalità di <b>iscrizione all’albo</b>, assoggettata - tra l’altro - ad un elenco di preclusioni discendenti da specifici precedenti penali del richiedente</p>	<p><b>art. 17</b></p>

<p>già presenti nella previgente legislazione ed oggi estesi a fattispecie di reato finora non previste, quali quelle di cui artt. da 372 a 374 (falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale) 377 (subornazione) e 380 (patrocinio o consulenza infedele) del codice penale.</p>	
<p>Definitiva l'agevolazione per l'iscrizione degli <b>avvocati c.d. "stabiliti"</b>, non più assoggettabili - in virtù dell'abrogazione, intervenuta in corso d'opera, del comma 4 dell'articolo 16 del testo rilasciato dal Senato - alla presentazione di quella documentazione comprovante l'esercizio della professione nel paese di origine, che nella prassi delle attività dei Consigli dell'Ordine, ha offerto sorprendenti informazioni sulle talora singolari modalità di svolgimento del periodo di pratica espletato oltre confine.</p>	<p><b>art. 17,</b></p>
<p>Drasticamente ridotto il <b>termine per la decisione sulla domanda di iscrizione</b> da parte del Consiglio del neo iscritto, da assumersi <b>entro 30 giorni dalla presentazione</b>, al cui inutile decorso può far seguito l'immediato ricorso al Consiglio Nazionale Forense, già, d'altro canto, preventivato nella legge previgente.</p>	<p><b>comma 7</b></p>
<p>Previsto, infine, l'intervento officioso del Consiglio per l'ipotesi in cui venga accertato il venir meno dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione (<b>art. 17 comma 9</b>) da svolgersi secondo la procedura amministrativa prevista dal successivo <b>comma 12</b>.</p>	<p><b>art. 17,</b> <b>comma 9</b></p>
<p><b>L'articolo 18</b> delinea poi i casi di <b>incompatibilità</b> con l'esercizio della professione forense, che vengono ricondotti a quattro ipotesi, tutte presenti nella previgente normativa, quindi, sostanzialmente riprodotta:</p>	<p><b>art. 18</b></p>
<p>a) <u>attività di lavoro autonomo</u> svolta continuativamente o professionalmente - con un richiamo alla possibilità dell'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;</p>	
<p>b) <u>attività di impresa commerciale</u> svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;</p>	
<p>c) <u>qualifica di socio</u> illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché la qualità di amministratore unico o consigliere</p>	

<p>delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione;</p> <p>d) <u>attività di lavoro subordinato</u> anche se con orario di lavoro limitato.</p>	
<p>Estese le facoltà di richiedere la <b>sospensione dall'esercizio dell'attività professionale</b>, che l'<b>art. 20</b> rende in ogni caso proponibile da parte dell'avvocato, senza necessità di associazione ai "<i>giustificati motivi</i>" preventivati nell'originaria versione del disegno di legge.</p>	<b>art. 20</b>
<p>La presumibile esigenza di assicurare stabilità alle sorti della Cassa, sembra legittimare l'inderogabile <b>obbligatorietà di iscrizione alla previdenza forense</b>, introdotta <b>dall'art. 21 comma 8</b>, correlata alla semplice iscrizione all'albo, a sua volta subordinata all'<i>"effettivo, continuativo, abituale e prevalente"</i>, esercizio della professione, altrimenti comportante la cancellazione dall'Albo.</p>	<b>art. 21,</b> <b>comma 8</b>
<p>Dettagliato l'elenco della casistica legittimante l'esenzione da quella sorta di "<i>prova di resistenza</i>" a cui viene sottoposta la dimostrazione della continuità professionale (<b>art. 21 comma 6 e 7</b>): essa, infatti, non è richiesta durante il periodo della carica "<i>per gli</i></p>	<b>art. 21,</b> <b>comma 5</b>
<p><i>avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo</i>", "<i>alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino</i> - anche in caso di adozione nonché agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo - "<i>agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile</i>" e "<i>agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza</i>".</p>	<b>art. 21,</b> <b>commi 6 e 7</b>
<p>La determinazione del "<i>minimo di reddito imponibile</i>" viene rinviata alla regolamentazione che la Cassa Forense dovrà elaborare entro un anno dall'entrata in vigore della legge (<b>art. 21 comma 9</b>)</p>	<b>art. 21</b> <b>comma 9</b>
<p>Alla stregua dei riferimenti che precedono, assume significato più pregnante l'obbligo</p>	

<p>di periodica revisione al proposito imposta ai Consigli dell'ordine tanto importante da essere sanzionata, in caso di omissione, con la procedura di commissariamento di cui all'<b>art. 21 comma 5</b>.</p>	
<p>Il <b>comma 10</b>, infine, inserisce una norma di chiusura ai sensi della quale <i>“non è ammessa l'iscrizione ad ogni altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense”</i>, che resta, quindi, una sorta di previdenza complementare.</p>	<p><b>art. 21, comma 10</b></p>
<p>L'<b>art. 22</b> rielabora il sistema di <b>iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori</b>, nella legge previgente ancorato all'automatica maturazione di 12 anni di anzianità di iscrizione all'albo.</p>	<p><b>art. 22</b></p>
<p>L'iscrizione è ora possibile in due ipotesi: una prima, assoggettata alla contestuale sussistenza del duplice requisito dell'<b>anzianità quinquennale</b> e del <b>superamento dell'esame</b> appositamente predisposto; una seconda, c.d. <i>“ordinaria”</i>, per cui l'anzianità richiesta - <b>8 anni dalla data di iscrizione</b> - viene associata alla <i>“lodevole e proficua”</i> frequenza ai corsi della Scuola Superiore per l'Avvocatura, costituita con regolamento del Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'<b>art. 22, comma 2</b>.</p>	<p><b>art. 22, comma 1</b></p> <p><b>art. 22, comma 2</b></p>
<p>Regolamentata anche la sorte degli avvocati già abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori secondo l'attuale legge, che, ovviamente, mantengono l'iscrizione. Coloro che hanno maturato i requisiti alla data di entrata in vigore della nuova legge e quelli che li maturino secondo le disposizioni della legge previgente entro tre anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, possono chiedere l'iscrizione secondo il precedente regime.</p>	<p><b>art. 22, commi 3 e 4</b></p>

## 5. Titolo III - Organi e funzioni degli ordini forensi

<p>Il <b>titolo</b> citato si apre con il <b>capo I dedicato all'Ordine forense</b> ed è strutturato in unico articolo mentre il <b>capo II</b>, introdotto <b>dall'art. 25</b> tratta, più dettagliatamente, degli <b>Organi circondariali</b> di cui viene consacrata la "rappresentanza dell'avvocatura", da esperire anche nei rapporti con istituzioni e pubblica amministrazione.</p> <p>L'anzianità del disegno di legge viene attestata dal contenuto della parte introduttiva dell'originaria versione, contenente questione da tempo sopita sulla dislocazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma all'interno del "Palazzaccio" (sede della Corte Suprema di Cassazione) e che il TAR Lazio aveva invero risolto sin dal 2009.</p> <p>La relativa norma (di cui si chiedeva l'abrogazione) è stata in ogni caso soppressa con buona pace del Consiglio capitolino ormai sfrattato dai locali del prestigioso edificio.</p>	<p><b>art. 25</b></p>
<p>Obbligatoria (ex <b>art. 25 comma 3</b>) la costituzione, presso il Consiglio dell'Ordine, del <b>collegio dei revisori dei conti</b> (<i>"presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale"</i>), evidentemente inquadrabile nel generalizzato perseguimento della quanto più ampia trasparenza alla movimentazione economica dell'ente ed attuato mediante l'anomalo intervento del Presidente del Tribunale, soggetto sostanzialmente estraneo alle vicende interne del Consiglio dell'Ordine, ma incaricato, in questo caso, della nomina del collegio <i>de quo</i>.</p>	<p><b>art. 25, comma 3</b></p>
<p>Altrettanto obbligatoria (<b>art. 25 comma 6</b>) la costituzione del <b>comitato pari opportunità</b> e rafforzata la presenza delle <b>quote rosa</b> in seno ai consigli, da ripartirsi, mediante prescrizione regolamentare, in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi e una significativa percentuale di presenza del genere meno rappresentato - 1/3 dei consiglieri eletti - secondo quanto previsto dal <b>comma 2</b> del successivo <b>art. 28</b>, rafforzato nel suo ultimo passaggio alla Camera dei deputati.</p>	<p><b>art. 25, comma 6</b></p> <p><b>art. 28, comma 2</b></p>
<p>Breve considerazione sul diritto di voto che l'<b>art. 28</b> preclude agli avvocati "<i>per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione</i>" (<b>art. 28 comma 2 ultimo cpv</b>), avendosi evidentemente riferimento a situazioni consolidate dal giudicato</p>	

<p>conseguente all'eventuale impugnazione del C.N.F.</p> <p>La vera novità è però riscontrabile nella predisposizione di una nuova disciplina sulla <b>candidabilità e sulla durata del Consiglio dell'Ordine</b>, estesa al quadriennio (<b>art. 28 comma 7</b>): a norma del <b>comma 5 dell'art. 28</b>, infatti, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati - tre erano quelli previsti nella originaria stesura della legge - e possono ricandidarsi quando siano trascorsi un numero di anni uguale a quelli nei quali si è svolto il precedente mandato. Di fatto, quindi, un consigliere non può rimanere in carica per più di otto anni e non può candidarsi, in questo caso, prima che sia decorso analogo termine dalla cessazione della precedente legislatura, con buona pace delle aspirazioni di chi ha avversato la statica composizione dei Consigli.</p>	<p><b>art. 28,</b> <b>comma 7</b> <b>art. 28,</b> <b>comma 5</b></p>
<p>L'effettiva operatività della norma va esaminata alla stregua delle disposizioni transitorie che, all'<b>art. 65 comma 2</b>, prevedono la proroga di "<i>CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data</i>" e che assicureranno ulteriore operatività di parte dei Consigli fino al 31/12/2014.</p>	<p><b>art. 65,</b> <b>comma 2</b></p>
<p>Apparente dubbio di conformità al dato Costituzionale potrebbe ingenerare il <b>limite che grava sul consigliere</b> che, per tutto il periodo della durata in carica, non potrà essere destinatario di alcun incarico da parte dei magistrati del circondario (<b>art. 28 comma 10</b>). La previsione - forse ingenerata dalle tradizionali convinzioni sulle agevolazioni discendenti dalla veste di consigliere dell'ordine nelle procedure di affidamento di incarichi professionali di ogni tipo - sembrerebbe introdurre un limite ad una scelta congenitamente discrezionale e talvolta fondata sull'<i>intuitus personae</i> oltre che sulle specifiche competenze del designando professionista; essa circoscrive altresì l'ambito dell'attività professionale dell'avvocato-consigliere, fino a restringerlo ancora di più in quei contesti lavorativi geograficamente circoscritti ed in cui gli viene precluso l'espletamento di variegata tipologie di incarichi quali le custodie giudiziarie, le vendite immobiliari, le nomine a curatore fallimentare ma anche le difese d'ufficio. Essa, infine, crea una vera e propria demarcazione tra la classe forense e le altre</p>	<p><b>art. 28,</b> <b>comma 10</b></p>

<p>attività regolamentate, non soggette ad alcun vincolo discendente dalla partecipazione al Consiglio dell'Ordine.</p>	
<p>Tra i compiti demandati ai Consigli, vi sono anche:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'organizzazione dei corsi per l'acquisizione del titolo di specialista (<b>art. 29 comma 1 sub e</b>), da individuarsi sulla base dell'elenco che il C.N.F. dovrà predisporre ai sensi dell'<b>art. 35 comma 1 lettera f</b>);</li> <li>• l'obbligo di trasmissione al Consiglio istruttore di disciplina, degli atti rilevanti a fini disciplinari (<b>art. 29 comma 1 sub f</b>), previo esperimento dell'incombente di cui all'<b>art. 50 comma 4</b> ("Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine... deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni...");</li> <li>• l'intervento preventivo nella risoluzione delle controversie tra iscritti, ovvero tra essi e i loro clienti, suscettibile di sfociare nella redazione di un accordo transattivo costituente titolo esecutivo.</li> </ul>	<p><b>art. 29, comma 1, sub e)</b></p> <p><b>art. 29, comma 1, sub f)</b></p>
<p>L'esteso <b>art. 29</b> si completa con il <b>comma 6</b>, che impone <b>l'obbligo di pagamento del contributo annuale</b> dovuto al consiglio, sanzionato con un provvedimento di sospensione, adottato all'esito della contestazione e convocazione dell'iscritto, non avente però natura disciplinare e sanzionatoria, con l'effetto di escluderne l'annotazione nella sezione dell'albo a ciò riservato, prevedendosi peraltro la sua immediata revoca per il caso di pagamento, anche tardivo.</p>	<p><b>art. 29, comma 6</b></p>
<p>Si è rilevato, all'inizio, come alcune disposizioni sembrano rispondere più a petizioni di principio che ad effettive esigenze pratiche. Tra esse si annovera la norma introdotta all'<b>art. 30</b>, esclusivamente dedicato alla costituzione, presso ciascun Consiglio, dello "<b>Sportello del cittadino</b>" e "<i>volto a fornire informazioni e orientamenti ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia</i>".</p>	<p><b>art. 30</b></p>
<p>Può ragionevolmente ritenersi che la delicatezza e la varietà delle questioni ipoteticamente inoltrabili allo sportello, oltre che l'inevitabile impegno professionale</p>	

<p>richiesto, possano in concreto limitare la funzione dello “sportello” a mero strumento di supporto per la <b>formulazione</b> di rapide ed elementari informazioni, riscontrabili con altrettanto rapide ed elementari risposte, rendendolo quindi privo di una concreta utilità.</p> <p>L'accesso allo sportello è gratuito per il cittadino, ma i suoi costi “...posti a carico degli iscritti... nelle misure e secondo le modalità fissate da ciascun Consiglio dell'ordine”(art. 30 comma 4) rientrando in quelli determinabili e quantificabili dal Consiglio ed, in quanto tali, suscettibili di giustificare l'incremento del contributo annualmente richiesto ad avvocati e praticanti.</p>	<p><b>art. 30, comma 4</b></p>
<p>Al <b>capo III</b> della Legge, dedicato alla <b>composizione ed alle funzioni del Consiglio Nazionale Forense</b>, si affidano volutamente rapide citazioni, attesa, peraltro, l'analogia con alcune delle disposizioni già indicate per i Consigli dell'Ordine.</p> <p>Al pari di questi , ad esempio, viene imposto l'obbligo di assicurare la rappresentanza elettorale di “<i>entrambi i generi</i>” - sanzionandone il mancato rispetto con l'invalidità dell'elezione. Esclusivo e rilevante è invece il mandato conferitogli per l'istituzione e la regolamentazione delle “<i>associazioni specialistiche maggiormente rappresentative</i>” a cui affidare lo svolgimento dell'attività formativa e di specializzazione degli iscritti.</p>	<p><b>art. 34</b></p>
<p>Ed analogo è anche l'obbligo di costituire un collegio dei revisori.</p> <p>Anche per il Consiglio Nazionale Forense (come per i Consigli dell'Ordine) l'elenco delle incompatibilità trova la propria fonte nella contestuale veste di partecipante al neo costituito Consiglio distrettuale di disciplina.</p> <p>Ed anche per il CNF viene infine determinato (<b>art. 34 comma 1</b>) un termine massimo di due consecutivi mandati, con estensione di detto limite anche ai distretti il cui componente (eletto per due mandati) non può, ex art. 34 comma 3, appartenere allo stesso ordine circondariale.</p>	<p><b>art. 34 comma 1</b></p>

## 6. Titolo IV - Accesso alla professione forense

<p>Il titolo quarto è introdotto dal capo I, dedicato al <b>tirocinio professionale</b>.</p> <p>La lettura delle disposizioni che lo compongono asseverano il convincimento su un sempre più drastico cambiamento di rotta ed un contestuale allontanamento dai tradizionali principi a cui la pratica forense è stata comprensibilmente orientata e, tra tutti, la costante presenza del praticante in tutti i momenti dell'attività del dominus.</p> <p>Le prime sostanziali novità vengono introdotte <b>dall'art. 41</b>, dedicato a "Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio", con la definitiva determinazione della riduzione del periodo di svolgimento del praticantato (<b>"Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi"</b>). Come si ricorderà, erano ventiquattro nella vigenza della precedente legge, ma erano già stati ridotti a diciotto mesi dal D.L. n. 138/2011, con la relativa coda polemica dell'applicabilità del termine ai tirocini in corso di svolgimento. Il termine suddetto <b>non può essere interrotto per un periodo superiore a sei mesi (art. 41 comma 5)</b>, poiché, <i>"senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti"</i>.</p> <p>Il <b>comma 4</b> introduce una modifica sostanziale rispetto al testo approvato dal Senato, che aveva ritenuto incompatibile col tirocinio lo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego. Con la nuova legge, al contrario, <i>"Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse"</i>.</p> <p>Individuate, poi, le sue modalità di svolgimento che, accanto alla forma "ordinaria" presso un <b>avvocato con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni (art. 41 comma 6 sub a)</b>, introduce la previsione di una serie di alternative:</p> <p>1) - <i>"presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;</i></p> <p>2) - <i>per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della</i></p>	<p><b>art. 41</b></p> <p><b>art. 41, comma 5</b></p> <p><b>art. 41, comma 4</b></p> <p><b>art. 41, comma 6</b></p>
---	--

<p><i>professione;</i></p> <p>3) - <i>per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40".</i></p>	
<p>Il <b>comma 7</b> dispone che, in ogni caso (e quindi pur "beneficiando" delle alternative indicate nel precedente comma) il tirocinio debba essere, comunque, svolto <b>per almeno sei mesi</b> presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.</p>	<p><b>art. 41,</b> <b>comma 7</b></p>
<p>Le previsioni sono integrate dal <b>comma 9</b>, ai sensi del quale "<i>il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno</i>", nonché dal disposto dell'<b>art. 43</b>, per cui "<i>Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge</i>".</p>	<p><b>art. 41,</b> <b>comma 9</b></p> <p><b>art. 43,</b> <b>comma 1</b></p>
<p>Non si può non osservare come il contesto universitario - discorso che può ripetersi anche con riferimento alle scuole di specializzazione - non sia tradizionalmente orientato allo svolgimento di utili esperienze di tirocinio pratico, legittimando, quindi, dubbi e perplessità sull'effettiva formazione di soggetti che possano aver svolto la maggior parte della stessa tra scuole di specializzazione e corsi formativi, e riducendo, di fatto, a soli sei mesi - che decorrono dall'iscrizione all'albo praticanti - la frequenza presso uno studio legale. Si guarda al contrario, con favore alla disposizione introdotta dall'articolo 43, che affianca al tirocinio pratico l'obbligatoria frequenza "con profitto" di corsi di formazione professionale.</p>	<p><b>art. 41,</b> <b>comma 8</b></p>
<p>Residua la facoltà di svolgimento della pratica presso lo studio di due avvocati contemporaneamente, attuabile per l'ipotesi in cui il carico di lavoro di uno non</p>	

dovesse essere sufficiente a garantire l'adeguato espletamento della pratica professionale.

L'altra novità significativa in tema di praticantato prende le mosse dal contenuto del **comma 11** dello stesso articolo, e potrebbe, in teoria, portare alla riduzione del numero dei praticanti presso uno studio legale privato, in quanto suscettibile di rendere più oneroso, per il dominus, il mantenimento dei collaboratori.

Per il praticante - lo si è visto in precedenza trattando dell'articolo 12 - l'avvocato è tenuto a stipulare idonee polizza assicurativa ed è altresì obbligato **al rimborso delle spese sostenute per conto dello studio** (precisazione tanto ineccepibile quanto, fortunatamente, ovvia).

**Decorso il primo semestre, il comma 11 prevede che** possano essere riconosciuti *"con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente"*.

A parte l'immediata constatazione sulla difficoltà di qualificare i parametri adottati per la pratica quantificazione dell'indennità - che la norma non specifica - non può che essere accolto con favore il primo tentativo di riconoscere valore alla pratica forense sotto il profilo dell'eventuale attività svolta *"per conto dello studio"*. Disposizione che, com'è facile comprendere, non è stata accolta con il medesimo favore da ambo le parti - praticanti e titolari di studi professionali - e che, comunque, necessiterà di un'opera di integrazione e di specificazione dei suoi elementi di riferimento.

Il **comma 12 dell'art. 41** è, poi, dedicato all'esercizio provvisorio della professione forense da parte del praticante, esperibile per un **massimo di 5 anni, tanto di fronte al Giudice di pace (civile e penale) che al Tribunale (solo in sede civile)**; la norma

**art. 41,  
comma 11**

**art. 41,  
comma 12**

specifica, inoltre, che, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, il praticante "può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, così affidando un compito di controllo al dominus". La norma affida, quindi, il compito di controllo al dominus, che resta responsabile dell'attività del praticante anche qualora non direttamente esperita.

Non essendo presente una disposizione transitoria, si ritiene che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, i praticanti iscritti da più di sei mesi possano chiedere di essere abilitati all'esercizio provvisorio della professione.

Al **capo II** del titolo in esame è affidata la disciplina dell'**esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato**.

Abbandonata la ventilata idea di estendere a due le cadenze annuali per l'abilitazione - l'aggravio di spese che ne deriverebbe sembrerebbe essere incompatibile con il principio di invarianza della spesa richiamato, *ad abundantiam*, non solo dall'art. 67, ma dal comma 13 dell'art. 46 della legge - l'esame si sviluppa secondo il tradizionale sistema, per come espressamente dichiarato nella disciplina transitoria **all'art. 49**, pur nello stralcio subito dall'art. 44, espunto dal testo per essere oggetto di un separato, apposito provvedimento.

Resta fissato in tre il numero delle prove scritte ed è sempre unica la prova orale - comprensiva di cinque materie obbligatorie (civile e procedura, penale e procedura oltre alla deontologia), più altre due scelte del candidato da un elenco (previsto dall'**art. 46 comma 3**) che appare quantomeno datato, se non addirittura anacronistico, perché privo di argomenti costituenti ormai parte fondamentale dell'attività professionale. Si pensi, ad esempio, all'informatica giuridica anche in relazione all'ormai indifferibile esigenza di alfabetizzazione digitale, necessaria base anche per il processo telematico - a cui vengono privilegiate materie (diritto internazionale, ecclesiastico od ordinamento penitenziario) trattate, in sede d'esame,

**art. 49**

**art. 46,  
comma 3**

<p>secondo schemi e domande frequentemente estratte dai rapidi compendi predisposti <i>ad hoc</i> dalle case editrici specializzate.</p>	
<p>Colpisce e lascia perplessa l'abilitazione per i partecipanti all'<b>utilizzo dei soli testi di legge e la contestuale esclusione di quelli contenenti citazioni giurisprudenziali (art. 46 comma 8)</b>. La scelta appare, sinceramente, poco coerente con la prevalente natura pratica dell'attività svolta nei diciotto mesi di praticantato dagli aspiranti avvocati e di quella, altrettanto pratica degli anni a venire, rendendo così, l'esame di abilitazione sempre più assimilabile ad un ordinario concorso in cui, non casualmente, è il Ministero a delineare le procedura di valutazione delle prove scritte, sia pur con la sola predisposizione dei criteri guida.</p>	<p><b>art. 46, comma 8</b></p>
<p>Tra essi si caratterizza la disposizione di cui alla <b>lettera e) dell'art. 46</b>, sintomo di quel carattere "improvvisato" della recente normativa in materia professionale qui richiamata nella parte introduttiva del testo e che si traduce nella previsione, tra i criteri di valutazione di provenienza ministeriale, della "<i>conoscenza delle tecniche di persuasione ed argomentazione</i>" (materie sinceramente più rilevanti nello svolgimento della vendita di elettrodomestici più che della nobile attività forense)</p>	<p><b>art. 46, lett. e)</b></p>
<p>Alla richiamata assimilazione con il pubblico concorso deve ricondursi il sistema sanzionatorio preventivato per il caso in cui chiunque "<i>faccia pervenire ...testi relativi al tema proposto</i>" apparentemente eccessivo nel perseguire l'illecito "<i>con la pena della reclusione fino a tre anni...salvo che il fatto costituisca più grave reato</i>" (<b>art. 46 comma 10</b>).</p>	<p><b>art. 46, comma 10</b></p>
<p>Breve accenno alle disposizioni relative alla composizione della commissione d'esame, inevitabilmente influenzate dalla costituzione dei nuovi organi di disciplina, di cui si dirà in seguito, con i cui componenti si sancisce l'ovvia incompatibilità (<b>art. 47 comma 8</b>).</p>	<p><b>art. 47, comma 8</b></p>
<p>Il sistema di accesso e di svolgimento all'esame sono assoggettati alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 49 e 50, che prevedono la permanenza del modello previgente per l'accesso <b>fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della nuova legge (art. 49)</b>, eccezion fatta per la minor durata (diciotto mesi)</p>	<p><b>art. 49</b></p>

fissata per lo svolgimento della pratica.	
---	--

## 7. Titolo V - Il procedimento disciplinare

<p>Il titolo V interviene su un punto tradizionalmente sollecitato dai sostenitori dell'esigenza di scindere, in seno al Consiglio dell'Ordine, la funzione di giudice e da quella di consigliere eletto. L'agognata modifica sottrae ai Consigli dell'Ordine il relativo procedimento, affidandogli soltanto funzioni amministrative (quelle <b>di cui al comma 4 dell'art. 50</b> che prevedono <b>la ricezione degli esposti, l'invito all'iscritto a controdurre e la successiva e la trasmissione degli atti a Consiglio distrettuale di disciplina</b>) e, successivamente alla decisione, quelle esecutive, trasferendo istruzione e trattazione della procedura ai <b>consigli distrettuali di disciplina forense (art. 51)</b>.</p>	<p><b>art. 50, comma 4</b></p>
<p>Le regole sulla composizione del nuovo organo vengono modificate rispetto all'originaria previsione, che ripartiva tra Presidente del Tribunale e Presidente dei Consigli dell'Ordine l'individuazione dei 15 componenti l'organismo, ipotizzandone l'integrazione con rappresentanze esterne alla professione forense.</p>	
<p>Le nuove norme (<b>art. 50 comma 2</b>) fissano la sede elettorale per l'individuazione dei componenti il collegio disciplinare e la loro base capitaria (nozione di derivazione societaria che attribuisce un voto a ciascun socio, prescindendo dall'eventuale valore della sua quota), con rispetto delle <b>rappresentanze di genere</b> già viste per l'elezione dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Forense.</p>	<p><b>art. 50, comma 2</b></p>
<p>Elevato il numero degli avvocati che comporranno il Consiglio disciplinare, costituito, a norma dello stesso comma, da <b>un terzo dei componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto (art. 50 comma 2)</b>. Per rendere immediatamente comprensibile l'entità della nuova struttura si prenda, ad esempio, un qualsiasi distretto in cui sono compresi otto Consigli che, in quanto aventi un numero di iscritti superiore al limite di legge, risultano composti da 15 componenti e quindi da un totale di 120 consiglieri: il relativo Consiglio di disciplina sarà, quindi, costituito da 40 persone e lavorerà secondo la suddivisione in commissioni di cui faranno parte cinque titolari e tre supplenti, così come previsto all'<b>art. 50 comma 3</b>).</p>	<p><b>art. 50, comma 3</b></p>

<p>Tra le norme che regolano il funzionamento del Consiglio di disciplina, rileva la previsione di cui <b>all'art. 50 comma 8</b>, nella parte in cui impone il rispetto della composizione originaria del Collegio dopo l'inizio del dibattimento, da quel dì non più mutabile (salvo - si presume - quello conseguente al totale o parziale rinnovo dei componenti l'intero Collegio).</p>	<p><b>art. 50, comma 8</b></p>
<p>Sul piano pratico, si ritiene ragionevole preventivare una disponibilità economica per il funzionamento del nuovo organismo, che pare ragionevole ripartire, <i>pro quota</i>, tra i Consigli ricadenti nel distretto interessato, ma che non potrà che comportare per i suoi componenti, l'assunzione di oneri (es. costi di trasferta per la sede del collegio di disciplina, presumibilmente coincidente con quella dell'Ordine distrettuale), idonei a rendere meno appetibile la partecipazione all'organismo.</p>	
<p>Quanto ai contenuti del procedimento, la cui regolamentazione è affidata al Consiglio Nazionale Forense (<b>art. 50 comma 5</b>), rileva l'eliminazione, dal novero delle <b>sanzioni</b>, dell'ambigua <b>cancellazione</b> dall'albo di cui al comma 4 dell'art. 40 del vigente R.D. 1578/33 e si riducono quindi a 4 le determinazioni (ora elencate <b>all'art. 52</b>) che il Consiglio disciplinare potrà adottare nei confronti dell'incolpato responsabile della violazione deontologica (<u>avvertimento</u>, <u>censura</u>, <u>sospensione</u> e <u>radiazione</u>). Di esse viene data analitica esposizione all'<b>art. 53</b>.</p>	<p><b>art. 50, comma 5</b></p> <p><b>art. 52</b></p> <p><b>art. 53</b></p>
<p>Definiti in maniera più dettagliata gli effetti discendenti dalla <b>coesistenza tra procedimento disciplinare e penale</b> che (lo dice <b>l'art. 54</b>) si svolgono con <b>procedure e valutazioni autonome</b>, con facoltà di sospendere (per un periodo non superiore a due anni) il procedimento disciplinare nel caso in cui sia <b>indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al giudizio penale, con conseguente sospensione del termine di prescrizione</b>.</p>	<p><b>art. 54</b></p>
<p>L'autonomia si ferma di fronte all'ipotesi in cui l'incolpato venga assolto in sede penale per gli stessi fatti e con sentenza - si presume definitiva - avente la formula più ampia (insussistenza del fatto o non ascrivibilità di esso all'imputato). È questo uno dei due casi in cui il procedimento disciplinare potrà essere riaperto, al solo fine della declaratoria di proscioglimento, da parte del Consigli di disciplina (<b>art.</b></p>	

<p><b>55 comma 1 sub a)</b>; l'altro si verifica nell'ipotesi in cui l'iscritto, prosciolto, venga condannato in sede penale su fatti che il Consiglio di disciplina non abbia valutato. Anche in tal caso, il procedimento viene riaperto per consentirne l'esame sotto il profilo disciplinare (<b>art. 55 comma 1 sub b</b>).</p> <p>Due le perplessità che questo sistema ingenera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Consiglio distrettuale di disciplina - che, ai sensi del <b>comma 3 dell'art 55</b> è <b>competente...anche se sono state emesse sentenze su ricorso</b> - finisce, in questo caso, per revocare e togliere inefficacia ad un provvedimento emesso da un organismo ad esso superiore;</li> <li>- l'intervento postumo finisce per affidare ad un organo amministrativo - il Consiglio di disciplina pronuncia solitamente meri provvedimenti sanzionatori aventi natura amministrativa - la revocazione di una sentenza, ossia quella pronunciata In nome del Popolo Italiano dal Consiglio Nazionale Forense.</li> </ul> <p><i>Quid juris</i> poi in relazione alla responsabilità dell'organo (amministrativo) che dovesse aver fondato la pronuncia di sospensione dall'attività professionale protratta nel tempo (fino a due anni) - e quindi automaticamente produttiva di danno per il professionista - su fatti poi dichiarati insussistenti o, comunque, non riconducibili all'avvocato sospeso ?</p> <p>L'<b>art. 56</b> disciplina la <b>prescrizione</b>, disponendo che <i>"l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto"</i> e che essa è suscettibile di <b>interruzione</b> nei casi (<b>art. 56 comma 3</b>) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito;</li> <li>- notifica della decisione del Consiglio o della sentenza del Consiglio Nazionale Forense.</li> </ul> <p>Da ogni interruzione decorre un nuovo termine quinquennale, e, qualora gli atti interruttivi siano più di uno, <i>"la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto"</i>.</p> <p>A margine dell'indicazione delle modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, non può omettersi di evidenziare l'indifferenza del legislatore verso lo</p>	<p><b>art. 55,</b> <b>comma 1,</b> <b>sub a)</b> <b>sub b)</b></p> <p><b>art. 55,</b> <b>comma 3</b></p> <p><b>art. 56</b></p> <p><b>art. 56,</b> <b>comma 3</b></p>
--	--

<p>sviluppo delle nuove tecnologiche e che nell'ottica del generale contenimento delle spese ed al massiccio utilizzo dei mezzi informatici (in particolare, all'uso della posta elettronica certificata) affida la comunicazione dell'addebito alla classica <i>"lettera raccomandata con avviso di ricevimento"</i>, ai sensi dell'<b>art. 59 comma 1 sub a</b>.</p>	<p><b>art. 59,</b></p>
<p>Non rilevanti le modifiche sullo svolgimento del procedimento, se si eccettua l'obbligo (<b>art. 59 lettera l</b>) di annotare, in una con il dispositivo letto immediatamente, l'indicazione del <b>termine per l'impugnazione (ex art. 61 uguale a 30 giorni dal deposito della motivazione, anch'esso assoggettato al termine ordinatorio di 30 giorni)</b>.</p>	<p><b>comma 1</b> <b>art. 59,</b> <b>lett. l)</b>  <b>art. 61</b></p>
<p>Ben più specifica la regolamentazione dei casi di <b>sospensione cautelare</b>, tipizzata in relazione ai casi analiticamente indicati al <b>comma 1 dell'art. 60</b> - <i>"applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni"</i>, e di cui viene altresì precisata la durata massima e l'intervenuta perdita di inefficacia.</p>	<p><b>art. 60,</b> <b>comma 1</b></p>
<p>Della fase esecutiva della deliberazione del Collegio di disciplina si è già detto, in parte, nella sezione dedicata all'illustrazione dei contenuti degli elenchi che il Consiglio dell'Ordine è tenuto a predisporre ed ai cui profili si ritiene sufficiente rimandare il Lettore.</p>	
<p>Residua una perplessità sulla facoltà del professionista radiato di chiedere nuovamente l'iscrizione, al termine del decorso di cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio ma non oltre un anno successivo alla scadenza del termine (<b>art. 62 comma 10</b>).</p>	<p><b>art. 62,</b> <b>comma 10</b></p>

## Riforma forense

<p>La norma non è nuova, perché già contemplata nel R.D. 1578/33, che ne assoggettava però l'operatività nel caso di condanna penale, all'intervenuta riabilitazione o al decorso di sei anni (per casi particolari); differente la procedura oggi introdotta e che sembrerebbe ricondotta all'automatismo conseguente al semplice decorso del quinquennio dall'esecutività della decisione sulla radiazione ed alla facoltà del richiedente.</p>	
---	--

## 8. Titolo VI - Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali

<p>L'ultimo titolo della legge in esame, il sesto, si compone di sole quattro norme. Tra esse, in particolare, <b>l'art. 64</b> introduce una <b>ampia delega governativa</b>, finalizzata, in primo luogo, a dare coordinamento alle norme esistenti - probabilmente nella evidenza dei possibili contrasti applicativi dovuti al susseguirsi frenetico delle disposizioni in materia nell'ultimo anno di Governo - mirando, pertanto, ad <i>“accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate”</i>.</p> <p>Secondo passaggio, richiamato dalla norma, il coordinamento delle disposizioni presenti nel testo, per il tramite della semplificazione del linguaggio utilizzato.</p>	<p><b>art. 64</b></p>
<p><b>L'art. 65</b> introduce una <b>norma di coordinamento di carattere generale</b>, che così recita <i>“fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”</i>. Pertanto, laddove previsti i regolamenti di dettaglio, nel periodo transitorio continueranno ad applicarsi le previgenti disposizioni, se compatibili.</p>	<p><b>art. 65, comma 1</b></p>
<p>Disposizione fondamentale, non solo per le necessità di coordinamento come previsto dall'articolo precedente, ma anche nell'ottica di adeguamento di alcuni istituti qui appena accennati, la previsione di cui al <b>comma 6 dell'art. 65</b>, ai sensi del quale <i>“Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”</i>, e la cui entrata in vigore determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti, anche se non espressamente abrogate. Lo stesso comma richiama, implicitamente, <b>il principio del favor rei relativamente al procedimento disciplinare</b>.</p>	<p><b>art. 65, comma 6</b></p>

## 9. Le questioni irrisolte

L'approvazione della nuova legge professionale forense porta con sé, come abbiamo visto, alcune significative novità. Allo stesso tempo, sono diversi i punti di migliorabilità del testo, a partire dall'attualizzazione della normativa, che non può dirsi completa per come evidenziato dalla presenza di alcune disposizioni anacronistiche che sembrano non tener conto del mondo in cui il professionista del diritto si trova ad operare.

Insufficiente - a mero titolo esemplificativo - l'intervento sull'esame di accesso alla professione, o le disposizioni sulle comunicazioni nel caso di procedimento disciplinare, che ben avrebbero potuto considerare il mutato contesto operativo - e lascia, altresì, impregiudicate alcune fondamentali questioni.

Con riferimento alla prima delle due questioni sopra segnalate, rileva lo stralcio dell'articolo 46, relativo alla semestralizzazione dell'esame per l'abilitazione professionale - che avrebbe forse reso concreta (ove immediatamente applicata) la portata innovatrice derivante dalla riduzione a diciotto mesi del periodo del tirocinio.

Avendosi poi riguardo alla seconda, non può invece omettersi di criticare l'indifferenza ad una disciplina dichiaratamente prefigurata dalle recentissime norme contenute nella legge di stabilità come base del futuro avvocato che decida di operare in ognuna dei campi del diritto.

Appare evidente che, in un sistema orientato alla sempre maggiore specializzazione dell'attività, una scelta di questo tipo appaia perlomeno in controtendenza, soprattutto nel contesto di una riforma che assume la propria modernità a vessillo dell'intero nuovo impianto normativo.

Sarà opportuno qualificare il compenso per i praticanti previsto a partire dal settimo mese di tirocinio, ancorando quel *"commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni"* a precisi parametri di riferimento, che non siano la mera valutazione discrezionale delle parti al momento della stipulazione dell'eventuale contratto.

Quelle evidenziate, ovviamente, sono solo alcune delle questioni irrisolte, e altre se ne pongono e se ne porranno nel prossimo futuro agli interpreti ed operatori del diritto.

Presumibile ritenere che alcune questioni possano essere più definite nei prossimi mesi anche alla luce dei decreti attuativi e della riforma del codice deontologico.

Un quadro, pertanto, ancora in divenire, e sul quale torneremo sicuramente nei prossimi mesi.

**Appendice normativa****Legge 31 dicembre 2012, n. 247****“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”**

(GU n. 15 del 18-11-2013)

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.**

**(Disciplina dell'ordinamento forense)**

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
  - a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
  - b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
  - c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
  - d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

## **Art. 2.**

### **(Disciplina della professione di avvocato)**

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: *a)* coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; *b)* i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purchè portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

### **Art. 3.**

#### **(Doveri e deontologia)**

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera *d*), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

### **Art. 4.**

#### **(Associazioni tra avvocati e multidisciplinari)**

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *l*). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio

professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

#### **Art. 5.**

#### **(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria)**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;

d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

- e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
- f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
- g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
- h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
- i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
- l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni;
- m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96.
3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 6.**

##### **(Segreto professionale)**

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

**Art. 7.****(Prescrizioni per il domicilio)**

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

**Art. 8.****(Impegno solenne)**

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

**Art. 9.****(Specializzazioni)**

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli

ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

#### **Art. 10.**

##### **(Informazioni sull'esercizio della professione)**

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

#### **Art. 11.**

##### **(Formazione continua)**

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

#### **Art. 12.**

##### **(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)**

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

#### **Art. 13.**

##### **(Conferimento dell'incarico e compenso)**

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

#### **Art. 14.**

##### **(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)**

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

## TITOLO II

### ALBI, ELENCHI E REGISTRI

#### Art. 15.

##### (Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

**Art. 16.****(Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio)**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;

*b)* abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

**Art. 17.****(Iscrizione e cancellazione)**

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

*a)* essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

*b)* avere superato l'esame di abilitazione;

*c)* avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

*d)* godere del pieno esercizio dei diritti civili;

*e)* non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

*f)* non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

*g)* non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-*bis*, 377, 377-*bis*, 380 e 381 del codice penale;

*h)* essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

*a)* allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;

*b)* allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a), c), d), e), f), g)* e *h)* del comma 1.
5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
  - a)* quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
  - b)* quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
  - c)* quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
  - d)* per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
  - a)* se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
  - b)* dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
  - c)* nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
  - a)* dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

*b)* automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *b)* a *g)* del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

#### **Art. 18.**

#### **(Incompatibilità)**

1. La professione di avvocato è incompatibile:

*a)* con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

*b)* con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

*c)* con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

*d)* con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

**Art. 19.****(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)**

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

**Art. 20.****(Sospensione dall'esercizio professionale)**

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

**Art. 21.****(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)**

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangono i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettività, continuità, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
6. La prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
- a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
  - b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
  - c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

#### **Art. 22.**

##### **(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)**

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono

chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

**Art. 23.**

**(Avvocati degli enti pubblici)**

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

**TITOLO III**

**ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI**

**Capo I**

**L'ORDINE FORENSE**

**Art. 24.**

**(L'ordine forense)**

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

**Capo II**

**ORDINE CIRCONDARIALE**

**Art. 25.**

**(L'ordine circondariale forense)**

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

**Art. 26.**

**(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto)**

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
  - a) l'assemblea degli iscritti;
  - b) il consiglio;
  - c) il presidente;
  - d) il segretario;
  - e) il tesoriere;
  - f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

**Art. 27.**

**(L'assemblea)**

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

**Art. 28.**

**(Il consiglio dell'ordine)**

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
  - a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
  - b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e

assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

#### **Art. 29.**

#### **(Compiti e prerogative del consiglio)**

1. Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli

accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

*p)* può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

*q)* può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

*r)* garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

*s)* svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

*t)* vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

*a)* a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

*b)* a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

### **Art. 30.**

#### **(Sportello per il cittadino)**

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

**Art. 31.**

**(Il collegio dei revisori)**

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

**Art. 32.**

**(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)**

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b*). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

**Art. 33.**

**(Scioglimento del consiglio)**

1. Il consiglio è sciolto:
  - a*) se non è in grado di funzionare regolarmente;
  - b*) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
  - c*) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

**Capo III**

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

**Art. 34.**

**(Durata e composizione)**

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e

seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, per quanto non espressamente previsto.

#### **Art. 35.**

#### **(Compiti e prerogative)**

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro

consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

*e)* cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

*f)* promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

*g)* propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;

*h)* collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

*i)* provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

*l)* consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera *s)*, al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;

*m)* esprime pareri in merito alla previdenza forense;

*n)* approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

*o)* propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;

*p)* cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

*q)* esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

*r)* istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

*s)* istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;

*t)* designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

*u)* svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

*a)* a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

*b)* a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

*c)* a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

#### **Art. 36.**

#### **(Competenza giurisdizionale)**

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

#### **Art. 37.**

##### **(Funzionamento)**

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

#### **Art. 38.**

##### **(Eleggibilità e incompatibilità)**

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di

voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

#### **Capo IV**

### **CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**

#### **Art. 39.**

#### **(Congresso nazionale forense)**

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

#### **TITOLO IV**

### **ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

#### **Capo I**

### **TIROCINIO PROFESSIONALE**

#### **Art. 40.**

#### **(Accordi tra università e ordini forensi)**

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

#### **Art. 41.**

#### **(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)**

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
  - a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
  - b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
  - c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
  - d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello

Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

#### **Art. 42.**

##### **(Norme disciplinari per i praticanti)**

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

#### **Art. 43.**

##### **(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)**

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria

dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

**Art. 44.**

**(Frequenza di uffici giudiziari)**

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

**Art. 45.**

**(Certificato di compiuto tirocinio)**

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

**Capo II**

**ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO**

**Art. 46.**

**(Esame di Stato)**

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra

le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, nè ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.303 del 31 dicembre 1990.

#### **Art. 47.**

##### **(Commissioni di esame)**

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

**Art. 48.****(Disciplina transitoria per la pratica professionale)**

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n.475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

**Art. 49.****(Disciplina transitoria per l'esame)**

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

**TITOLO V****IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE****Capo I****NORME GENERALI****Art. 50.****(Consigli distrettuali di disciplina)**

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.
3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

**Art. 51.****(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)**

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di

giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

#### **Art. 52.**

##### **(Contenuto della decisione)**

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
- b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
- c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

#### **Art. 53.**

##### **(Sanzioni)**

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

#### **Art. 54.**

##### **(Rapporto con il processo penale)**

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

#### **Art. 55.**

##### **(Riapertura del procedimento)**

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

#### **Art. 56.**

##### **(Prescrizione dell'azione disciplinare)**

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

#### **Art. 57.**

##### **(Divieto di cancellazione)**

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

#### **Art. 58.**

##### **(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)**

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a

un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

## **Capo II**

### **PROCEDIMENTO**

#### **Art. 59.**

##### **(Procedimento disciplinare)**

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

- 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
- 5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
- 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
- e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
- f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
- g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
- h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
- i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;
- l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;
- m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
- n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

**Art. 60.****(Sospensione cautelare)**

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché vi dia esecuzione.

**Art. 61.****(Impugnazioni)**

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

**Art. 62.****(Esecuzione)**

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza

all'inculpato. L'inculpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'inculpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'inculpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

### **Art. 63.**

#### **(Poteri ispettivi del CNF)**

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

### **TITOLO VI**

#### **DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 64.****(Delega al Governo per il testo unico)**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 65.****(Disposizioni transitorie)**

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data.

3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni.

4. L'incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

**Art. 66.**

**(Disposizione finale)**

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

**Art. 67.**

**(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

**Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137**

**“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”**

(GU n. 189 del 14-8-2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

**Capo I****Disposizioni generali****Art. 1****Definizione e ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

**Art. 2****Accesso ed esercizio dell'attività professionale**

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espressa previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività

professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

### **Art. 3**

#### **Albo unico nazionale**

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

### **Art. 4**

#### **Libera concorrenza e pubblicità informativa**

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

### **Art. 5**

#### **Obbligo di assicurazione**

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 6****Tirocinio per l'accesso**

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

## **Art. 7**

### **Formazione continua**

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
  - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
  - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

#### **Art. 8**

##### **Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie**

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a

designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

## **Capo II**

### **Disposizioni concernenti gli avvocati**

**Art. 9****Domicilio professionale**

1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

**Art. 10****Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso**

1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.

2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

5. In attuazione del presente decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

**Capo III****Disposizioni concernenti i notai**

**Art. 11****Accesso alla professione notarile**

1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

**Capo IV****Disposizioni transitorie e finali****Art. 12****Disposizione temporale**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

**Art. 13****Invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

**Art. 14****Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addì 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Registro n. 7, foglio n. 372

**Decreto Legge, testo coordinato 24 gennaio 2012 n. 1****“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.**

(GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53)

**Art. 9****Disposizioni sulle professioni regolamentate**

(( 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel

primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)

**Decreto Legge, testo coordinato 6 dicembre 2011, n. 201****“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”**

(GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276)

**Art. 33.****Soppressione di limitazioni esercizio di attività professionali**

1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 5bis Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 5.ter Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi".

**Legge 12 novembre 2011, n. 183****“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”**

(GU n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234)

**Art. 10.****(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)**

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
  - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
  - c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
  - d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

**Decreto Legge, testo coordinato, 13 agosto 2011, n. 138****“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”**

(G.U. n. 216 del 16-9-2011)

**Art. 3, comma 5**

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33 quinto comma della Costituzione)) per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico(, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,))e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
- b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
- c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
- d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione

dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva(, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)

**Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578****“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”****Art. 3.**

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario <sup>(1)</sup>.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

- a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
- b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

*(1) Comma così modificato dall'articolo unico, L. 22 gennaio 1934, n. 36. La lista civile, di cui al secondo comma del presente articolo, consisteva nell'assegnazione annua nel bilancio dello Stato di una somma a favore del Re: l'istituto è da intendersi soppresso a causa della mutata forma istituzionale dello Stato.*

*(2) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1949. Vedi, anche, l'art. 69, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.*

*(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

**Art. 7.**

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale. Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.

Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

*(1) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

*(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-17 dicembre 1999, n. 455 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.*

**Art. 8.**

I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia» <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

*(1) Comma così modificato dall'art. 10, L. 27 giugno 1988, n. 242 (Gazz. Uff. 1° luglio 1988, n. 153) e poi dall'art. 246, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 con la decorrenza ed i limiti previsti nello stesso art. 246 e nell'art. 247 del suddetto decreto. La Corte Costituzionale, con sentenza 10-17 marzo 2010, n. 106 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio. Vedi anche l'art. 7, L. 16 dicembre 1999, n. 479.*

*(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 163 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.*

*(3) Così sostituito dall'art. 1, L. 24 luglio 1985, n. 406.*

*(4) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

*(5) La Corte costituzionale, con sentenza 18-21 gennaio 1999, n. 5 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1999, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa*

### Art. 9.

Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.

Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore <sup>(1)</sup>.

*(1) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

#### **Art. 12.**

Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione» <sup>(1)</sup>.

*(1) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

#### **Art. 14.**

I Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:

- a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
- b) vigilano sul decoro dei professionisti;
- c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;
- d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti <sup>(1)</sup>;
- e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell'esercizio professionale;
- f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Consiglio, la conciliazione è promossa da quel Consiglio che ne sia stato per primo richiesto.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale <sup>(2)</sup>.

Il Comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

*(1) Lettera così modificata dall'art 1, n. 1, L. 23 marzo 1940, n. 254.*

*(2) Gli ultimi due commi, per il loro riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo (art. 8, terzo comma, L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e art. 30 secondo comma, R.D. 1° luglio*

1926, n. 1130, con norme per l'attuazione della legge precedente), debbono ritenersi abrogati in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste, dettando norme per la liquidazione del loro patrimonio. Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

(3) Gli ultimi due commi, per il loro riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo (art. 8, terzo comma, L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e art. 30 secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, con norme per l'attuazione della legge precedente), debbono ritenersi abrogati in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste, dettando norme per la liquidazione del loro patrimonio. Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

(4) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

### Art. 16.

Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista <sup>(1)</sup>.

Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione <sup>(2)</sup>.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti <sup>(3)</sup>.

È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto <sup>(4)</sup>.

A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile <sup>(5)</sup>.

Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime <sup>(6)</sup>.

(1) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha disposto la soppressione dell'albo dei procuratori legali. Conseguentemente, il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato».

(2) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 51, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 3-bis dell'art. 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3) Comma così sostituito, in virtù dell'art. 1, n. 2, L. 3 marzo 1940, n. 25.

(4) Comma così sostituito, in virtù dell'art. 1, n. 2, L. 3 marzo 1940, n. 25.

(5) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 51, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

*(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

### **Art. 17.**

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea <sup>(1)</sup>;

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni <sup>(2)</sup> consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'art. 8;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20 <sup>(3)</sup>;

7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo <sup>(6)</sup>.

Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

*(1) Numero così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.*

*(2) Per la durata del periodo di tirocinio vedi, ora, l'art. 6, comma 1, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Precedentemente, il periodo di pratica, di cui al presente numero, era stato ridotto dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 374, a un anno. Vedi, peraltro, l'art. 2, L. 24 luglio 1985, n. 406, che aveva nuovamente portato a due gli anni richiesti. L'art. un., D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1946, n. 11, ridusse temporaneamente a tre mesi il periodo di pratica per l'ammissione agli esami di procuratore in favore degli ex combattenti.*

*(3) L'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l'iscrizione negli albi dei procuratori è stata sospesa, con provvedimento di natura temporanea, ma tuttora in vigore, con D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215.*

*(4) L'art. 1, n. 3, L. 23 marzo 1940, n. 254, aveva aggiunto ai precedenti il requisito dell'iscrizione al partito nazionale fascista, tranne per coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge già fossero iscritti negli albi professionali. Detto requisito non è più richiesto in virtù della soppressione del partito nazionale fascista, disposta con il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.*

*(5) Numero prima sostituito dall'art. 5, L. 24 febbraio 1997, n. 27, e poi così modificato dall'art 18, L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002.*

*(6) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.*

## Riforma forense

(7) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha disposto la soppressione dell'albo dei procuratori legali. Conseguentemente, il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato».

(8) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

**Art. 18.**

Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato <sup>(3)</sup>, dai vicepretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere <sup>(4)</sup>.

(1) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(2) Corsi di perfezionamento, scuole e seminari di applicazione forense sono stati riconosciuti presso le Università di Urbino con D.M. 13 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Padova con D.M. 13 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Trieste con D.M. 13 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Pavia con D.M. 13 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Perugia con D.M. 13 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Roma, Università «Santissima Assunta», con D.M. 11 novembre 1997 (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 270), di Teramo con D.M. 29 maggio 1998 (Gazz. Uff. 15 giugno 1998, n. 137). Il suddetto riconoscimento rimane valido ed efficace solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, L. 15 maggio 1997, n. 127, secondo quanto disposto dall'articolo unico degli stessi decreti.

(3) Soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1943, n. 668.

(4) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

**Art. 19.**

Nel mese di ottobre di ogni anno i Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro della giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori <sup>(1)</sup>.

Il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi <sup>(2)</sup>.

Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

*(1) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.*

*(2) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.*

*(3) L'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l'iscrizione negli albi dei procuratori è stata sospesa, con provvedimento di natura temporanea, ma tuttora in vigore, con il D.Lgs. Lgt. 7 settembre 1944, n. 215. Vedi, inoltre, gli artt. 1, 2 e 4, R.D.L. 13 maggio 1943, n. 509.*

*(4) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 20 aprile 1989, n. 142 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

*(5) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

### **Art. 31.**

La domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge. Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel 4° comma del presente articolo, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

### **Art. 33.**

La domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge <sup>(1)</sup>. Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni <sup>(2)</sup>.

Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda <sup>(3)</sup>.

La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti

giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo <sup>(4)</sup>.

Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>.

*(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Vedi, anche, l'art. 35, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.*

*(2) Vedi, anche, l'art. 45, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.*

*(3) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.*

*(4) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 12, L. 23 marzo 1940, n. 254. Vedi, anche, gli artt. 59 e 60, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.*

*(5) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.*

*(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

### **Art. 38.**

Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare <sup>(1)</sup>.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Consiglio <sup>(2)</sup>.

Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato <sup>(3)</sup>.

Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri di un Consiglio dell'ordine spetta al Consiglio nazionale forense.

Nel caso preveduto nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al Direttorio del sindacato nazionale, sono esercitate dal comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto <sup>(4)</sup>.

*(1) Vedi gli artt. da 47 a 51, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.*

*(2) L'originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo comma dell'art. 1, n. 15, L. 23 marzo 1940, n. 254.*

*(3) L'originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo comma dell'art. 1, n. 15, L. 23 marzo 1940, n. 254.*

*(4) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

### **Art. 40.**

Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;

- 2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;
- 4) la cancellazione dall'albo;
- 5) la radiazione dall'albo <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

*(1) Così sostituito dall'art. 1, L. 17 febbraio 1971, n. 91 (Gazz. Uff. 27 marzo 1971, n. 77).*

*(2) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

#### **Art. 46.**

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall'esercizio di una delle due professioni <sup>(1)</sup>.

*(1) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

#### **Art. 47.**

Il professionista radiato dall'albo può esservi iscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio <sup>(1)</sup>.

Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione <sup>(2)</sup>.

Sull'istanza di riammissione provvede il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo per il quale è domandata la iscrizione. Si applicano le disposizioni dell'art. 31 <sup>(3)</sup>.

*(1) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 17, L. 23 marzo 1940, n. 254 e dall'art. 4, D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597.*

*(2) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 17, L. 23 marzo 1940, n. 254 e dall'art. 4, D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597.*

*(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

#### **Art. 57.**

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne

la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro della giustizia <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

*(1) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.*

*(2) Articolo così sostituito dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 170. Vedi, anche, l'art. 1, L. 3 agosto 1949, n. 536 e l'articolo unico, L. 7 novembre 1957, n. 1051.*

*(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

#### **Artt. 64.**

Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.

Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

*(1) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.*

*(2) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.*

## ALTALEX EDITORIA ELETTRONICA

**MASSIMARIO.IT** è una banca dati on line con aggiornamento settimanale, consultabile anche tramite il pratico formato pdf, che raccoglie oltre 10.000 sentenze massimate pubblicate a partire da maggio 2007. Ogni settimana riporta le 50 sentenze massimate più significative, per un totale di oltre 2.000 sentenze all'anno.

Alle 50 decisioni pubblicate ogni settimana si affiancano altri utili strumenti:

- i *focus settimanali*: schede di approfondimento sulla giurisprudenza in merito ad un istituto, una questione recentemente sollevata o un determinato articolo dei codici;
- il *forum*: una sorta di tavola rotonda permanente.

Sul sito **www.massimario.it** è possibile consultare gratuitamente il primo numero in pdf ed abbonarsi.

**ALTALEXMESE** è il mensile di Altalex, disponibile in pdf e on line, diretto dal Prof. Avv. Paolo Franceschetti, che presenta le più importanti e recenti novità giurisprudenziali, esplicate in sintetiche e pratiche schede corredate da normativa di riferimento, esposizione del caso e punti di diritto.

Ogni mese pubblica oltre 30 rilevanti pronunce delle massime corti, civili, penali ed amministrative, schematizzate ed annotate con un linguaggio chiaro che va dritto al punto, per un totale di oltre 300 sentenze commentate all'anno.

AltalexMese è quindi anche un'utile banca dati on line che raccoglie oltre 1.500 sentenze integrali corredate da un pratico commento.

Sul sito **www.altalexmese.it** è possibile consultare gratuitamente il primo numero ed abbonarsi.

**FORMULARIOCIVILE.IT** di Altalex è la soluzione ideale per la pratica professionale quotidiana, tra testo tradizionale e banca dati, poiché raccoglie oltre 200 formule sempre aggiornate, senza la necessità di acquistare sempre nuovi testi a ogni modifica della normativa.

Ogni formula può essere consultata direttamente sul web nonché scaricata in formato Microsoft Word per una rapida rielaborazione.

In più, ogni mese nuove formule accrescono la banca dati e, in caso di necessità di una formula specifica, si può richiederla nel canale dedicato del forum.

Sul sito **www.formulariocivile.it** è possibile avere maggiori dettagli ed abbonarsi.

**ALTAMEDIAZIONE.IT** è la nuova banca dati di Altalex sulla mediazione civile e commerciale, la prima banca dati on line in materia, le cui caratteristiche principali sono la completezza e l'aggiornamento ai più recenti interventi legislativi.

AltaMediazione.it è un pratico strumento di lavoro per affrontare il procedimento di mediazione, indispensabile per i mediatori e per tutti i professionisti che si occupano e si interessano di mediazione e negoziazione.

La banca dati costituisce una guida continuamente aggiornata per approfondire tutte le tematiche legate al procedimento di mediazione, sia sotto il profilo normativo-legislativo, sia sotto il profilo delle tecniche di mediazione. L'opera rappresenta inoltre una valida "cassetta degli attrezzi" anche per il professionista che si appresta ad assistere una parte in mediazione.

Tutto il contenuto di AltaMediazione.it è ricercabile tramite un pratico motore di ricerca con l'utilizzo di parole chiave ed è suddiviso in diverse sezioni che ne facilitano la consultazione:

- normativa e prassi
- giurisprudenza
- articoli e commenti
- formulario
- schemi e tabelle

- forum

Sul sito **www.altamediazione.it** è possibile avere maggiori informazioni ed abbonarsi.

**ELENCO AVVOCATI** di Altalex è una directory presente su tutte le oltre 6.000.000 di pagine viste ogni mese su [www.altalex.com](http://www.altalex.com) con:

- un riquadro con la descrizione dello studio, in rotazione tra quelli iscritti;
- un collegamento alla pagina dell'elenco dove sarà possibile ricercare per luogo, materia e parola chiave tutti gli studi, in modo rapido ed efficace;

Le schede dei professionisti e degli studi compresi nell'elenco appaiono a rotazione oltre che nella homepage del sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com) e dei canali tematici per materia, anche in tutte le altre pagine del sito.

L'Elenco Avvocati di Altalex è quindi uno strumento per dare visibilità alla propria attività e raggiungere una vasta platea di potenziali clienti utilizzando una vetrina d'eccezione quale [www.altalex.com](http://www.altalex.com), il primo sito giuridico on line, con oltre 6 milioni di pagine visitate, 2.500.000 di visite e 1.300.000 utenti unici al mese, tra cui oltre agli operatori del diritto ci sono: altre categorie professionali, aziende e semplici cittadini, che arrivano sul sito per dirimere i loro dubbi legali.

Sul sito **www.elencoavvocati.it** è possibile avere maggiori dettagli, consultare l'elenco ed abbonarsi.

## ALTALEX EDITORE

È una giovane casa editrice specializzata, che nasce dall'esperienza di Altalex.com, il quotidiano on line con 1,3 milioni di utenti unici professionali al mese.

Altalex Editore propone pubblicazioni giuridiche rivolte al mondo dei professionisti che hanno come punti di forza il taglio pratico e innovativo, lo stile chiaro, l'analisi di casi concreti, e soprattutto la garanzia di un costante aggiornamento on line, assicurato dalla sezione Altalex Update di ogni volume. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.altalexeditore.it](http://www.altalexeditore.it).

### **Collana Altalex Professionale:**

1. *Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata - 2<sup>a</sup> ed.* di Domenico Chindemi;
2. *Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list* di Raffaele Plenteda;
3. *Procedimento sommario di cognizione* di Elena Salemi;
4. *Sicurezza sul lavoro. Guida pratica alla soluzione dei problemi* di Manuela Rinaldi;
5. *Mediazione e conciliazione. Istruzioni per l'uso* di Adriana Capozzoli;
6. *Danni endofamiliari. Casi, quesiti, soluzioni* di Domenico Chindemi e Giorgia Cecchini;
7. *Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza* a cura di Gabriele Nicolella;
8. *Diritto e nuove tecnologie. Prontuario giuridico-informatico* a cura di Michele Iaselli;
9. *Decreto ingiuntivo europeo. Sistema e pratica del recupero crediti* di Giovanni Porcelli;
10. *Processo penale minorile. Manuale operativo* di Laura Biarella;
11. *Decreto ingiuntivo. Manuale pratico - con formulario* di Riccardo Bianchini;
12. *Danni da insidie stradali. Analisi e casistica* di Raffaele Plenteda e Oronzo Valentino Maggiulli;
13. *Reati edilizi. Aspetti normativi e sanzionatori* di Alessandro Ferretti;
14. *Notifiche nel processo tributario* di Domenico Chindemi;
15. *Sanzioni amministrative. Accertamento e giudizio di opposizione* di Sara Occhipinti;
16. *Processo di separazione e divorzio* a cura di Giuseppe De Marzo;
17. *Locazioni ad uso abitativo. Disciplina e casistica giurisprudenziale* di Franco Ballati e Annarita Marino;
18. *Successioni e donazioni. Aspetti dottrinari e sostanziali* di Giovanni Alessi;
19. *Disciplina penale degli stupefacenti. Condotte, sanzioni, profili processuali* di Simone Marani.

### **Collana Quaderni del diritto**

1. *Nuova mediazione obbligatoria. R.C.A., condominio, reclamo tributario* di Matteo Benigni, Laura Capaci, Giulio Spina, Pierpaolo Vannucci;
2. *S.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto* di Leonardo Serra;
3. *La riforma del mercato del lavoro* di Amedeo Tea;
4. *Il contratto a progetto* di Marco Proietti;
5. *La gestione della crisi d'impresa* di Giovanni Matteucci;
6. *Il nuovo appello filtrato* di Luigi Viola;
7. *Tribunale delle imprese* di Leonardo Serra;
8. *Guida alla realizzazione dei modelli 231* di Jacopo Piazzi e Mariangela Marrangoni;
9. *La responsabilità civile e il danno da ritardo della P.A.* di Michele Filippelli;
10. *Il patteggiamento. Approccio di sistema alle implicazioni processuali.* di I. Borsai.

### **EC - Esami e Concorsi**

- *Esame di avvocato. Metodo, questioni ed esercizi per le prove scritte* a cura di Dario Colasanti;
- *Casi di giurisprudenza penale ed. 2012* a cura di Paolo Franceschetti;
- *Casi di giurisprudenza civile ed. 2012* a cura di Paolo Franceschetti;
- *Pareri e atti svolti di diritto civile* di Laura Buzzolani, Anna Maria Liconti, Claudia Mariani, Andrea Montanari, Giovanni Porcelli;

--*Pareri e atti svolti di diritto penale di Bruno Fiammella e Anna Maria Liconti.*

**Collana Codici Altalex**

- *Codice della mediazione e della conciliazione commentato* a cura di Rocchina Staiano;
- *Codice del processo amministrativo commentato* a cura di Rosaria Staiano e Maurizio Danza;
- *Codice del turismo commentato* a cura di Maria Teresa Rennis;
- *Codice del processo tributario annotato* a cura di Francesco Antonio Genovese e Salvatore Petillo;
- *Codice della privacy commentato* a cura di Marco Alberto Quiroz Vitale;
- *Codice della famiglia e dei minori* a cura di Altalex Redazione.
- *Codice della contabilità pubblica* (tomo I e II) a cura di Vittorio Raeli.

## ALTALEX EBOOK

**AltalexBook** è il nuovissimo catalogo di libri elettronici di Altalex, volumi pratici e sintetici in formato PDF da scaricare sul PC per aggiornarsi in modo pratico e tempestivo ad un prezzo imbattibile.

Sito web: **[www.altalexbook.it](http://www.altalexbook.it)**.

Ultime uscite:

- *Il patteggiamento. Approccio di sistema alle implicazioni processuali.* di I. Borsai;
- *La responsabilità civile e il danno da ritardo della P.A.* di Michele Filippelli;
- *Il nuovo appello filtrato* di L. Viola;
- *Tribunale delle imprese* di L. Serra;
- *S.r.l. semplificata e S.r.l. a capitale ridotto* di L. Serra;
- *I maltrattamenti in famiglia* di E. Salemi;
- *La mediazione bancaria e finanziaria* di G. Matteucci.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2013